



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 22/09/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato nel dicembre 2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 01/02/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso delle "commissioni di istruttoria" per un importo, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, pari ad € 869,67, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione anticipata;
- la refusione delle spese di "affiancamento ed assistenza gestione reclamo/ricorso" quantificate in € 250,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- *in via preliminare ed assorbente*, la carenza della documentazione probatoria prodotta in quanto al ricorso non risulta allegata una copia del contratto;
- *in via subordinata e nel merito*, che i costi connessi al finanziamento risultano chiaramente indicati nel relativo contratto e che le "commissioni di istruttoria" ineriscono a costi soggetti per loro intrinseca natura a maturazione immediata e pertanto non retrocedibili in sede di estinzione anticipata del prestito;
- che la sentenza CGUE, 11 settembre 2019, C-383/18, cd. "Lexitor", non può ritenersi invocabile dal cliente nei confronti dell'intermediario in quanto la Direttiva interpretata non ha natura *self executing*.

Pertanto chiede il rigetto del ricorso.

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

Il Collegio rileva, preliminarmente, che non è meritevole di accoglimento l'eccezione, formulata dall'intermediario, circa la carenza della documentazione prodotta in quanto al ricorso non risulta allegata una copia del contratto. Per vero, il ricorrente, non ha versato in atti copia del contratto di finanziamento, ma ha allegato unicamente il "*Prospetto riepilogativo per l'ente*" contenente i dati del finanziamento, da cui si evince l'importo addebitato a titolo di "Commissioni" (€ 1.469,83) e di "Imposte e tasse" (€ 71,35), e che il costo della polizza era a carico dell'intermediario. Il Collegio rileva, tuttavia, che l'intermediario nelle controdeduzioni afferma che "*I costi connessi al finanziamento... risultano chiaramente indicati... alle voci "Commissioni Istruttoria", "Costi assicurativi o di garanzia" e "Oneri erariali"*"; inoltre, in sede di riscontro al reclamo, l'intermediario riporta, citandola, la definizione delle "commissioni istruttoria", cosicché può ritenersi pacifico il tenore della clausola medesima.

Al riguardo, si rammenta che il Collegio di Coordinamento (n. 7716/2017), con riguardo allo spazio applicativo del principio dell'onere della prova nel procedimento ABF, ha affermato che "*nel caso in cui la parte gravata dall'onere probatorio abbia fornito un riscontro documentale incompleto del fatto affermato, di cui però sia stato fornito un principio di prova scritta, deve ritenersi consentito al Collegio di sospendere il procedimento per disporre la integrazione della istruttoria richiedendo alla parte medesima (o eventualmente all'altra, se in via residuale sia applicabile il criterio di vicinanza della prova) la produzione del documento mancante idoneo a corroborare il riscontro probatorio già acquisito*" e che *[...] ove, in presenza di una domanda di rimborso di commissioni e oneri non maturati ex art.125-sexies TUB, si discuta della natura up front o recurring di una clausola contrattuale e non sia contestata la sussistenza del contratto che la contempli, la produzione incompleta del relativo documento può essere sanata assegnando un termine (tendenzialmente, al ricorrente) per integrare la produzione in modo da consentire al Collegio decidente di esaminare e valutare la clausola medesima (integrazione non necessaria se sia invece pacifico il tenore della clausola) e quindi procedere al calcolo consequenziale delle somme dovute a rimborso*. La fattispecie concreta sottoposta all'esame di questo Collegio sembrerebbe perciò riconducibile proprio al caso in cui l'incompletezza della documentazione contrattuale non debba essere sanata attraverso l'integrazione dell'istruttoria. Tale integrazione, infatti, nel caso di specie non è necessaria giacché dalle dichiarazioni rese dall'intermediario in sede di riscontro al reclamo, risulta pacifico il tenore della clausola.

L'eccezione non merita, dunque, di essere accolta.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.*

*“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, il Collegio, in linea con il sopra richiamato orientamento dell’Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up front* le commissioni di istruttoria, perché, tenuto conto della descrizione fornita dall’intermediario in sede di riscontro al reclamo, remunerative di una serie di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del finanziamento. Tale voce di costo, conformemente a quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, deve essere rimborsata al ricorrente secondo il criterio della curva degli interessi.

Pertanto, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il seguente prospetto:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	4,75%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,40%

r/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
○	Commissioni Istruttoria (up front) rimborsi senza imputazione	€ 1.469,83	€ 869,65	€ 549,78	○	▼	€ 549,78 € 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 549,78
interessi legali	si

### PQM

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 549,78, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI